

MOVIMENTO AZZURRO

Oggetto: Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente

Esiste un'urgente necessità di mettere chiarezza nel panorama legislativo che riguarda i crimini commessi contro l'ambiente, il paesaggio e in ultima analisi la salute umana. I reati ambientali sono stati a lungo considerati crimini "minori" e ritenuti da un punto di vista giuridico reati contravvenzionali, quindi caratterizzati da prescrizioni brevissime e non sottoponibili a misure cautelari personali od ad altre tipologie di misure preventive. Anche la cooperazione internazionale per l'individuazione delle responsabilità di crimini commessi contro il patrimonio ambientale o l'assetto del territorio risulta molto difficile. Tali difficoltà sono collegate in particolare, come si è detto, ai mezzi investigativi utilizzabili, alla funzione meramente sanzionatoria del diritto penale ambientale, alla frammentarietà delle singole legislazioni nazionali ed alla scarsa effettività del sistema sanzionatorio.

Il mercato illegale relativo all'ambiente risulta economicamente vantaggioso, ossia in grado di far conseguire alti profitti con bassi rischi di punizione, proprio per la menzionata difficoltà di raccogliere prove della responsabilità degli autori degli illeciti.

Il delitto ambientale è, invece, da intendersi come un vero e proprio abuso dell'ambiente a fini di profitto ed è necessario tener conto che la criminalità organizzata in questo settore manifesta sempre di più una struttura di tipo aziendale.

Sotto questo profilo, appare necessario rafforzare il sistema di prevenzione contro il riciclaggio in modo da renderlo funzionale anche alla prevenzione del mercato criminale dell'ambiente, al quale risultano spesso collegate le ipotesi di corruzione o collusione dei pubblici ufficiali, incaricati della gestione o del controllo delle fasi procedurali relative alla disciplina amministrativa dell'ambiente.

Ai fini di un'efficace predisposizione dell'apparato sanzionatorio, è, poi, evidente l'importanza dell'attribuzione di un ruolo di rilievo all'attività post-delictum, che si manifesti attraverso il ripristino, la bonifica, il risarcimento ed altre forme di allineamento agli standard di prevenzione e di sicurezza ambientale.

Appare quindi evidente che i reati appartenenti alla sopraccitata tipologia che costituiscano un danno alla collettività debbano essere trasformati in delitti ed inseriti in una parte apposita del codice penale.

Il contrasto alla criminalità ambientale dovrebbe, pertanto, passare attraverso incisive modifiche normative che rendano chiaro ed efficacemente presidiato il quadro normativo di riferimento, anche mediante un'opportuna modulazione delle fattispecie già esistenti in tema di delitti contro la fede pubblica e contro la pubblica amministrazione. E tuttavia, accanto a tali indifferibili interventi normativi, è indispensabile agire sulle cause sociali ed economiche, e prim'ancora culturali, che hanno determinato quel vuoto occupato dalle organizzazioni criminali: facendo crescere la cultura di rispetto per l'ambiente, predisponendo opportuni programmi educativi, pretendendo che le pubbliche amministrazioni si attrezzino per affrontare e risolvere, con interventi strutturali (propri di un approccio autenticamente politico e non meramente gestionale dell'emergenza), l'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, della distribuzione e del trattamento delle acque e del trattamento delle emissioni atmosferiche, stimolando efficacemente e premiando le imprese sane ad investire in tecnologie ecocompatibili, di contro sanzionando adeguatamente i comportamenti trasgressivi.

Dott. ssa G. Costa